CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Decreto "Cura Italia"

(decreto legge 17 marzo 2020, n.18)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE 5

1. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55) 5
2. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60) 6
3. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61) 6
4. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62) 8
5. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63) 9
6. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64) 10
7. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65) 10
8. Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66) 11
9. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67) 11
10. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68) 12
11. Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69) 13
12. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71) 13
13. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98) 13
    13.1. Credito d'imposta investimenti pubblicitari 13
    13.2. Tax credit per le edicole 14
14. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 (art. 109) 14

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 15

1. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e Assegno Ordinario (art. 19) 15
2. Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) (art. 20) 16
3. Trattamento di Assegno Ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di Assegni di Solidarietà in corso (art. 21) 16
4. Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) (art. 22) 17
5. Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, e lavoratori autonomi per emergenza COVID – 19 (art. 23) 18
6. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24) 19

7. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (art. 25) 19

8. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26) 19

9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL (art. 33) 20

10. Diritto di precedenza Lavoro Agile (art. 39) 20

11. Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40) 20

12. Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46) 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE 21

1. Potenziamento risorse umane dell'Inail (art. 10) 21

2. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27) 21

3. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28) 21

4. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) 22

5. Incumulabilità tra indennità (art. 31) 22

6. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34) 22

7. Disposizioni in materia di patronati (art. 36) 22

8. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37) 23

9. Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38) 23

10. Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione (art. 41) 23

11. Disposizioni Inail (art. 42) 23

12. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44) 24

13. Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare (art. 47) 24

14. Prestazioni individuali domiciliari (art. 48) 25

15. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60) 25

16. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61, commi 2, 4 e 5). 25

17. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62, comma 2, lett. c) e comma 5) 27

18. Indennità collaboratori sportivi (art. 95) 27

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE 27

1. Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 101) 27

2. Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120) 28

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO..... 28

1. Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (art. 14) 28

2. Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche (art. 15) 28

3. Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (art. 16) 28

4. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43) 29

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO 29

1. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49, commi 1-3 e 6-10) 29

2. Operatori di microcredito (Art. 49, commi 4-5) 31

3. Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - F.I.R. (art. 50) 31

4. Contribuzione annua all'Organismo confidi minori (art. 51) 31

5. Disposizioni in materia di assicurazioni (art. 52) 32

6. Estensione a lavoratori autonomi e liberi professionisti del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (art. 54) 32

7. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese con intervento del Fondo di garanzia PMI (art. 56) 32

8. Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia pubblica (art. 57) 33

9. Incremento dotazione dei Contratti di Sviluppo (art. 80) 34

10. Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione (art. 97) 34

11. Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 100) 34

12. Sospensione quota capitale dei mutui per le regioni a statuto ordinario (art. 111) 35

13. Sospensione quota capitale dei mutui degli enti locali (art. 112) 35

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE 36

Rinvio di scadenze per adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113) .. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI 36

1. Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72) 36

2. Sospensione termini di rimborso "Fondo 394" (art. 58) 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E LEGISLAZIONE D'IMPRESA .. 37

1. Disposizioni in materia di terzo settore (art. 35) 37

2. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77) 37
3. Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali e anticipazione del prezzo in materia di appalti (art. 91)..... 37
4. Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95) 37
5. Erogazioni liberali per emergenza epidemiologica da *COVID-19* (art. 99) 38
6. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)..... 38
7. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)..... 39
8. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106) 39
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 40
1. Nuove misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83) 40
2. Misure in materia di giustizia amministrativa (art. 84)..... 43
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 45
1. Credito all'esportazione (art. 53) 45
2. Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79) 45
3. Disposizioni in materia di trasporto (art. 92) 46
4. Servizi pubblici non di linea (art. 93)..... 46
5. Incremento fondo solidarietà settore aereo (art. 94) 47
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 47
Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88) 47
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA..... 48
1. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 89)..... 48
2. Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (art. 90) **..... 48**
ULTERIORI MISURE 48
1. Requisizioni in uso o in proprietà (art. 6)..... 48
2. Semplificazioni in materia di organi collegiali (art. 73)..... 49
3. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese (art. 75) 50
4. Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (art. 108)..... 50
5. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante privacy (art. 114) 50
6. Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto al COVID-19 (art. 122)..... 50

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Al fine di sostenere le imprese, sotto il profilo della liquidità, nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica, la disposizione intende incentivare la cessione di crediti deteriorati – sia di natura commerciale sia di finanziamento - che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria.
Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) – ossia quelle imposte che l'impresa è tenuta a computare sull'esercizio in corso, nonostante siano esigibili per un fatto di competenza negli esercizi futuri - riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.[1]
Nello specifico, la norma consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi - determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale - e, al contempo, a fronte di tale anticipazione, di evitare il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.
Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria in corso.
In particolare, per le società che effettuano, entro il 31 dicembre 2020, cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:

- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto che, alla data della cessione dei crediti, non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

La norma esclude l'applicazione del limite per il riporto delle perdite, previsto per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, per i quali la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.
La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, **fissato al 20% del valore nominale dei crediti ceduti**. Allo stesso tempo, la norma fissa il limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020, che rilevano ai fini della trasformazione.[2]
La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.
In base a quanto indicato dalla norma, inoltre, il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti e, a decorrere da tale data, il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire

[1] L'inadempimento si verifica quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui esso era dovuto.
[2] Ad esempio, se una società cede crediti per 1 mld, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro

tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.
I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione o ceduti oppure, infine, chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile ai fini dell'IRAP.
Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta, ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l'opzione per il mantenimento dell'applicazione della disciplina prevista per l'attività per imposte anticipate (art. 11, comma 1, D.L. n. 59 del 2016).
L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.
Infine, la nuova disciplina non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, oltre che alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

2. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

Vengono prorogati al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. La norma sembrerebbe sovrapporsi alle disposizioni di cui agli articoli 61 e 62.
Dal combinato disposto degli articoli 61 e 62, si evince una proroga c.d. "tecnica" per consentire ai soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione degli stessi articoli (i.e.: soggetti appartenenti a settori economici differenti, come commercio al dettaglio e all'ingrosso, con ricavi relativi al 2019 di ammontare superiore a 2 milioni di euro), di predisporre le deleghe ed eseguire i versamenti entro il 20 marzo 2020. La stessa proroga interessa, parimenti, i tributi e contributi non espressamente previsti dai citati articoli.[3]

3. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61)

Il comma 1 integra ed estende gli effetti dell'art. 8 del decreto legge n. 9 del 2020 ad altri settori economici elencati al successivo comma 2[4].

[3] Seguendo tale impostazione dovrebbero essere oggetto di versamento entro il 20 marzo p.v., come già chiarito, le ritenute per prestazioni di lavoro autonomo, di commissione o agenzia di cui agli artt. 25 e 25 bis del Dpr. n. 600/1973 oltre alla Tassa di Concessione Governativa annuale per le società a responsabilità limitata, con scadenza nel mese di marzo 2020. Per alcune considerazioni di ordine pratico ed applicativo, si rinvia *sub* nota n. 5

[4] Di seguito l'elencazione completa dei settori e delle categorie produttive interessate:
a) imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operatori;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

Si ricorda che il citato articolo ha sospeso, relativamente al periodo compreso tra il **2 marzo e il 30 aprile 2020** - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per il cui approfondimento si rimanda nello specifico al paragrafo dedicato.
Ora, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria in atto, tale sospensione viene estesa ad ulteriori categorie economiche, tra cui i trasporti, la ristorazione, i pubblici esercizi, le imprese della cultura (l'elencazione in dettaglio è riportata sub nota n.4).
Per tali soggetti è prevista la sospensione anche dei termini di versamento **dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020**. Rientrano tra tali versamenti l'Iva dovuta a saldo per il periodo d'imposta 2019 e l'imposta derivante dalla liquidazione del mese di febbraio 2020, il cui versamento è scaduto il 16 marzo u.s..
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Settori economici e categorie produttive	**Tributi e contributi**	**Periodo di sospensione**	**Modalità di versamento**
a. imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operatori; b. altri settori e	versamenti relativi a **contributi previdenziali**	Dal 2 marzo al **30 aprile**	31 maggio in unica soluzione senza applicazioni di

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
k) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
q) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

categorie produttive elencati nel comma 2 dell'art. 61 ad eccezione delle Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche[5]	Adempimenti e versamenti relativi a **premi per l'assicurazione obbligatoria**	Dal 2 marzo al **30 aprile**	sanzioni e interessi o 5 rate mensili di pari importo senza maggiorazione d'interessi
	Adempimenti e versamenti relativi a **ritenute** di lavoro dipendente e assimilati ART. 23 e 24 del DPR N. 600/73[6]	Dal 2 marzo al **30 aprile**	
	Versamenti **Iva** relativi alla liquidazione di febbraio e al saldo 2019	Dal **1 marzo al 31 marzo**	

4. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Viene prevista la sospensione dei soli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF), per il periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**.

Per quanto riguarda i versamenti, vengono stabilite specifiche misure per sostenere i titolari di partita Iva di minori dimensioni (ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente)[7]. A tali soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute, alle trattenute dell'addizionale reionale e comunale all'IRPEF, all'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

[5] Per tali soggetti la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

[6] Non sono stati previsti tra i tributi sospesi i versamenti delle ritenute Irpef di cui agli artt. 25 e 25 bis del Dpr n. 600/73 relativi al lavoro autonomo e alle commissioni o provvigioni dovute ad intermediari di commercio. La scelta di esclusione delle citate ritenute, secondo alcune prime anticipazioni, dovrebbe essere letta alla luce dell'art. 62, c.7 recante la disapplicazione delle stesse ritenute in favore di lavoratori autonomi con ammontare di ricavi o compensi relativi al 2019 inferiore a euro 400 mila e senza dipendenti con riferimento al mese di febbraio 2020. E' da ritenere che si tratti di una asimmetria che potrà essere corretta in sede di conversione del Decreto Legge. In tale prospettiva è consigliabile attendere per eseguire il relativo versamento, salvo regolarizzare successivamente, con ravvedimento operoso breve, l'eventuale omesso versamento nei termini.

[7] Il limite di ricavi di 2 milioni deve essere inteso al netto del prezzo corrisposto al fornitore (Rif: ex art. 18, c. 10 del Dpr n. 600/73). Su questo punto attendiamo un chiarimento ufficiale dall'Amministrazione finanziaria. Va osservato che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**, **non viene previsto alcun limite di ricavi o compensi** ai fini della sospensione dei versamenti dell'**imposta sul valore aggiunto**.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il **30 giugno 2020**.

Soggetti interessati	**Tributi e contributi**	**Periodo di sospensione**	**Modalità di versamento**
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente	**adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**	Da 8 marzo al **31 maggio**	**30 giugno senza applicazioni di sanzioni**
	ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/73,[8] e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;	Da 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020	31 maggio in unica soluzione senza applicazioni di sanzioni e interessi o 5 rate mensili di pari importo senza maggiorazione d'interessi
	Adempimenti e versamenti relativi a premi per l'assicurazione obbligatoria	Dal 8 marzo 2020 al 31 marzo	
	Adempimenti e versamenti relativi a ritenute di lavoro	Dal 2 marzo al 30 aprile	
	Versamenti Iva relativi alla liquidazione di febbraio e al saldo 2019	Da 8 marzo al 31 marzo	

Infine, in favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, viene previsto il non assoggettamento alle ritenute d'acconto. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti sarà versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

5. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Viene prevista l'erogazione di un bonus di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19 continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

[8] Vedi *supra* nota n. 6. Con riferimento alle ritenute va precisato che per gli **operatori residenti nei comuni della prima "zona rossa"** i sostituti oltre a sospendere i versamenti non devono operare le stesse per redditi di lavoro dipendente e assimilati (ex artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/73).

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.
Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga, se possibile, con la retribuzione relativa al mese di aprile e, comunque, entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

6. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene introdotto un credito d'imposta in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.
Per la definizione delle disposizioni di attuazione del credito d'imposta, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

7. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da "Coronavirus", viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, riferito al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020[9].

[9]
1. Ipermercati
2. Supermercati
3. Discount di alimentari
4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
14. Farmacie
15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

8. Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Vengono promosse le erogazioni liberali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, viene previsto che per le erogazioni liberali in denaro e in natura - effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro - spetta una detrazione dall'imposta lorda, ai fini dell'imposta sul reddito, nella misura del 30%, entro l'importo massimo di 30.000 euro.
Alle predette erogazioni liberali sono estese le disposizioni previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.
Di conseguenza, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, le erogazioni in parola sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Inoltre, ai fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

9. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Vengono sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte dell'Agenzia delle Entrate.[10]
In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza, la norma sospende, per il predetto periodo, i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello.
Sono sospesi, inoltre, i termini previsti nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e quelli previsti nel caso di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale.
Inoltre, in relazione alle istanze di interpello, viene stabilito che, laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come

23. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
24. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
25. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
26. Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
27. Attività delle lavanderie industriali
28. Altre lavanderie, tintorie
29. Servizi di pompe funebri e attività connesse

[10] Si ritiene che l'ampia formulazione, di cui al comma 1 dell'articolo in esame, recante la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, consente un generico riferimento al complesso delle attività ancorché non tassativamente richiamate dalla norma.

il termine previsto per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Altresì, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che, per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.
Infine, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei termini per eventi eccezionali[11].

10. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.
La norma dispone, inoltre, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, relativa alla sospensione dei termini per eventi eccezionali, secondo cui, nel caso di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono sospesi anche i termini previsti per gli adempimenti processuali, nonché i termini di prescrizione e decadenza, in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione[12].
La disciplina in esame si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2020, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Viene previsto, inoltre, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla "rottamazione-ter", nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di "saldo e stralcio".
La nuova norma, infine, prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, che scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.
Con tale disposizione si vuole tenere conto:

- della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
- dell'esigenza di evitare che l'approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti

[11] Si rinvia per uniformità di argomentazione alla nota n. 12
[12] Il rinvio alla disposizione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 che riguarda genericamente la complessità delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione, dovrebbe consentire la sospensione dei relativi termini di versamento anche in forma rateizzata, indipendentemente dalla natura dell'atto originario e/o dalla tipologia del tributo (avvisi di accertamento, comunicazioni di avviso bonario, etc…).
La lettura estesa del citato art. 12 pone tuttavia problemi in tema di prescrizione poiché, da interpretazione letterale, potrebbe consentire un ingiustificato allungamento del relativo termine di due anni.

della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

11. Proroga versamenti nel settore dei giochi (art. 69)

Le chiusure delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento e, parzialmente, dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento - disposte prima su una parte del territorio e poi sull'intero territorio nazionale – impediscono la raccolta di gioco pubblico.
La norma in commento, pertanto, dispone la sospensione, fino al 29 maggio 2020, dei termini di versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco e del canone concessorio.
Il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività, disposti in relazione all'emergenza sanitaria in atto.
Infine, viene disposta la proroga di sei mesi della scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

12. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71)

Nel caso in cui i contribuenti decidano di non avvalersi di una delle sospensioni dei versamenti previste dalle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, nonché della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici, previste dal decreto-legge in commento, costoro possono chiedere che sia data comunicazione, di tale circostanza, sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

13. Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (art. 98)

13.1. Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari legata all'emergenza sanitaria in atto, viene introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Nello specifico, la norma prevede che, per il triennio 2020-2022, il suddetto credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati dalla disciplina agevolativa (art. 57-bis, del D.L. n.50 del 2017), nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali.

L'agevolazione è riconosciuta, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno.
Per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso, la norma dispone che, per il 2020, è possibile presentare la relativa comunicazione nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto all'attuale disciplina. Restano, ad ogni modo valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2020.

13.2. Tax credit per le edicole

Viene modificata, altresì, la disciplina del cd. "Tax credit per edicole", introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2019, da ultimo, modificata dalla Legge di Bilancio 2020.
In particolare, viene previsto, per l'anno 2020, un ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo della misura, attraverso:

- l'incremento da 2.000 a 4.000 euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

14. Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19 (art. 109)

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma consente una deroga al sistema di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, con particolare riferimento **alle modalità di utilizzo della quota libera** dell'avanzo medesimo nel rispetto delle priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Quest'ultima complessiva limitazione risponde ad esigenza di stabilità finanziaria.
L'avanzo libero o disponibile è costituito, infatti, dalle risorse di cui l'ente può usufruire liberamente, e si ottiene sottraendo al risultato complessivo di amministrazione le componenti relative, appunto, all'accantonamento a fondi rischi e alla parte vincolata e destinata a finanziare spese per investimenti.
In questa sede giova sottolineare che per gli enti con risultato di amministrazione positivo e avanzo libero positivo, l'unica limitazione riguarda prevalentemente la non spendibilità dell'avanzo accantonato al Fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE.
Sulla base dell'articolo in commento, pertanto, le amministrazioni locali per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione calcolato nel modo indicato. Data la fase di straordinaria crisi sanitaria ed economica è auspicabile, tuttavia, che il legislatore consenta una disponibilità maggiore dell'avanzo, ottenibile attraverso una riduzione della quota destinata ad accantonamento. Tale scelta potrebbe favorire, infatti, l'utilizzo immediato di maggiori risorse, in favore delle imprese, senza pregiudicare,

nel contempo, la stabilità finanziaria degli enti più virtuosi. Agli stessi fini e con la medesima attenzione al rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, **limitatamente all'esercizio finanziario 2020**, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e Assegno Ordinario (art. 19)

La disposizione, per il periodo di emergenza sanitaria, prevede la possibilità di fruire dell'Assegno Ordinario per una durata massima di 9 settimane (per i settori rappresentati da Confcommercio non è prevista in ogni caso la CIGO) a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti di aziende dislocate su tutto il territorio nazionale e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondo di Integrazione Salariale, cd. FIS).
I datori di lavoro che accedono all'Assegno Ordinario sono dispensati dall'osservanza delle disposizioni relative ai termini procedurali di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che dovranno comunque essere espletati anche in via telematica entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Si tratta, per i settori rappresentati da Confcommercio, delle imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Trasporti, nonché i datori di lavoro non imprenditori che occupino più di 5 dipendenti.
La domanda di concessione del trattamento dovrà essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione oraria e dovrà far riferimento alla causale "emergenza COVID 19".
L'articolo, come sollecitato dalla Confederazione negli incontri e nelle interlocuzioni ministeriali, contiene numerose deroghe rispetto alla normale disciplina dell'Assegno Ordinario.
In particolare:

- innanzitutto e come già detto, vengono previste procedure sindacali per via telematica senza necessità di osservare i termini del procedimento previsti dal d.lgs. n. 148 del 2015;
- la presentazione dell'istanza di Assegno Ordinario deve essere effettuata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria;
- è stabilito che i periodi di trattamento di CIGO ed Assegno Ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.lgs. n. 148/2015;
- non è previsto il limite di tetto aziendale previsto dal d.lgs. 148/2015 all'art. 29 c.4;
- l'Assegno Ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (cd. FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La prestazione è riconosciuta in un limite massimo di spesa;

- viene precisato che i lavoratori destinatari dell'assegno ordinario devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
- non deve essere riconosciuto il contributo addizionale previsto dal d.lgs. n. 148/2015;
- la prestazione viene riconosciuta tramite pagamento diretto da parte dell'Inps;
- non deve essere rispettato il requisito dell'anzianità lavorativa pari a 90 giorni per l'accesso all'assegno ordinario.

I trattamenti suesposti decorrono dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) (art. 20)

Per le imprese rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della CIGO ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, si prevede, qualora avessero in corso alla data del 23 febbraio u.s. un trattamento di CIGS, la possibilità di presentare domanda di CIGO e quindi di convertire i trattamenti per un periodo massimo di 9 settimane, previa adozione di un decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sospenda gli effetti del predetto trattamento di CIGS.

La concessione, pertanto, è subordinata all'effettiva sospensione degli effetti della CIGS già autorizzata.

Tale strumento consente alle aziende in CIGS di presentare la domanda di CIGO che agisce, quindi, a totale copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate a causa della sospensione totale dell'attività.

Inoltre, il periodo di CIGO concesso viene considerato neutro ai fini del computo della durata massima complessiva prevista per i trattamenti di integrazione salariale e non deve essere riconosciuto, altresì, il contributo addizionale previsto dall'art. 5 del d.lgs 148/2015.

Il comma 4 chiarisce che resta possibile, per le imprese rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della CIGS, attivare la CIGS per le causali già tipizzate (compresa la causale crisi di impresa come definite dal DM n. 94033/2016), previo svolgimento delle procedure di consultazione, ma con semplificazione operative, limitatamente ai "termini procedurali", stante la disapplicazione degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

3. Trattamento di Assegno Ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di Assegni di Solidarietà in corso (art. 21)

Tale disposizione, speculare all'art. 20, riconosce la possibilità per le imprese che abbiano in corso, alla date del 23 febbraio u.s., il trattamento di Assegno di Solidarietà di richiedere e quindi di convertirlo con l'Assegno Ordinario che sospende e sostituisce l'Assegno di Solidarietà già in corso, in modo da coprire le ore di lavoro residue che non possono essere prestate a causa della sospensione totale dell'attività. Ciò anche perché l'assegno di solidarietà avrebbe coperto solo le riduzioni orarie e non anche le sospensioni di attività.

4. Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) (art. 22)

In una logica di universalità degli ammortizzatori sociali, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare la Cassa Integrazione Salariale in Deroga (CIGD) in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quindi anche per le imprese che abbiano alle proprie dipendenze da 1 a 5 dipendenti.
Su tutto il territorio nazionale, per tali imprese che occupano fino a 5 dipendenti, non è richiesta la sottoscrizione dell'accordo sindacale per l'accesso alla CIGD.
Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, l'accesso allo strumento è consentito previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche per via telematica.
I trattamenti decorrono dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e si limitano ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Lo stesso articolo 22, al comma 7, specifica che restano salvi gli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020 e, pertanto, per quanto riguarda i Comuni insistenti sulle cd. "zona rossa e sulla zona gialla", la CIGD opera secondo le previgenti disposizioni.
La norma sembra dare atto della coesistenza di un regime diversificato per le imprese localizzate nei comuni ex Allegato 1 (cd. Zone Rosse), e in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (cd. Zone Gialle) o, quantomeno, a tenere ferma e distinta la concessione del trattamento già adottato nei termini di cui al D.L. n. 9/2020 il quale - sul punto - prevede il limite massimo di durata del trattamento di CIGD pari, rispettivamente, a tre mesi e un mese, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
La CIGD, peraltro, può essere attivata anche da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma non in quello della CIGO.
In tal senso sembra infatti ragionevole sostenere che, essendo riservata l'applicazione della CIGD alle imprese alle quali non sono applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, la stessa norma si riferisca alle specifiche tutele concesse con "causale COVID" e, cioè, alle imprese che non possono attivare la CIGO o l'assegno ordinario (per i nostri settori: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti).
Inoltre, per una lettura sistematica del provvedimento, si ritiene ragionevole che non sia necessaria la sussistenza dei requisiti relativi al rispetto dell'anzianità dei dipendenti, né il pagamento del contributo aggiuntivo previsti invece dalla legislazione nazionale per i trattamenti di integrazione salariale.
In questa fattispecie, l'adozione del decreto di concessione dei trattamenti compete alla Regione dove è sita l'unità produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro.
La Regione verifica, altresì, la sussistenza dei presupposti ed emana, con proprio decreto, il provvedimento di concessione del succitato trattamento, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all'INPS.
Riguardo lo smaltimento preventivo di ferie e permessi residui, volendo ipotizzare una sorta di sussidiarietà tra i diversi istituti, visto il carattere emergenziale della normativa, si ritiene ragionevole interpretare, auspicando di essere presto suffragati

dalle circolari applicative dell'INPS e del Ministero del Lavoro, che gli stessi strumenti di flessibilità (ferie, congedi, permessi), nonché la possibilità di utilizzare il lavoro agile (cd. Smart Working), non siano ostativi alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale. Ovviamente, fermo restando in ogni caso che, in materia di CIGD, la potestà normativa rimane in capo alle singole Regioni che possono disporre diversamente qualora necessitino di calmierare le richieste in funzione del plafond determinato.
Infine per la CIGD è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

5. Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata, e lavoratori autonomi per emergenza COVID – 19 (art. 23)

A decorrere dal 5 marzo u.s. i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, hanno diritto di fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito, con copertura della contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
I periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo previsto dalla disposizione in commento, con diritto all'indennità e non computato né indennizzato a titolo di congedo parentale.
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
In alternativa alla fruizione del congedo, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, erogato mediante il libretto famiglia.
Il bonus è, altresì, riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali.

6. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)

La disposizione prevede la possibilità di incrementare, fino ad ulteriori 12 giornate, il numero dei giorni di permesso mensile retribuito ex art. 33, Legge n. 104/1992, coperto da contribuzione figurativa, limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

7. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato (art. 25)

Tra queste misure e a completamento dell'informazione, evidenziamo che a decorrere dal 5 marzo u.s. anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi.
Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato ad € 1000,00 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.

8. Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, dovuto a COVID-19, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. n. 6/2020, la misura della quarantena con sorveglianza attiva viene applicata agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, mentre la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva viene disposta dall'autorità sanitaria competente nei confronti di coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Fino al 30 aprile per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.104/1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dall'autorità sanitaria è equiparato al ricovero ospedaliero.
Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alle predette misure. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi alle tutele sanitarie adottate sono posti a carico dello Stato entro il limite di spesa previsto dalla disposizione.
Ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro, l'assenza deve essere supportata da certificazione medica attestante l'adozione di una delle misure di sorveglianza sanitaria dovute al COVID – 19 o lo stato di malattia accertata da COVID – 19.
Il lavoratore dovrà darne comunicazione al datore di lavoro.
Per tali fattispecie, essendo equiparate dalla legge alla malattia o al ricovero ospedaliero, troverà applicazione la relativa disciplina prevista dal CCNL adottato dal datore di lavoro.
In particolare, per quanto concerne il trattamento economico, lì dove il CCNL preveda delle indennità a carico del datore di lavoro, queste non dovranno essere corrisposte in considerazione del fatto che la norma pone ad esclusivo carico dello Stato il pagamento degli oneri per l'adozione delle misure sanitarie.

9. Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL (art. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione della domanda finalizzata al riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll sono ampliati da 68 giorni a 128 giorni.
Per le domande di Naspi e Dis-Coll presentate oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Sono ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per comunicare all'INPS: l'istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o l'inizio di un lavoro in forma autonoma che non comporta la perdita della Naspi o della Dis-Coll; la cessazione di un rapporto di lavoro part-time da cui derivi la possibilità di accedere alla Naspi.

10. Diritto di precedenza Lavoro Agile (art. 39)

Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui alla medesima disposizione, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (cd. Smart Working), salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

11. Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40)

A seguito dei provvedimenti che hanno limitato gli spostamenti delle persone per contenere la diffusione del COVID-19 sono stati sospesi per 2 mesi gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza (RDC) come la partecipazione e l'avvio di programmi di politica attiva previsti ai fini del riconoscimento del beneficio.

12. Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

Il decreto prevede altresì la sospensione per 60 giorni dell'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti sia individuali che collettivi.
La stessa sospensione vale anche per le procedure pendenti che sono state avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
Inoltre il datore di lavoro nello stesso periodo non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Potenziamento risorse umane dell'Inail (art. 10)

Con la norma in esame, viene autorizzata l'assunzione da parte dell'Inail di 200 medici specialisti e 100 infermieri, tramite incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020, qualora si protraesse lo stato di emergenzai.
Gli oneri derivanti dalle predette assunzioni risultano a carico del bilancio dello stesso Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

2. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)

La disposizione disciplina il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi in pari data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata previa domanda dall'Inps nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora dal monitoraggio della spesa cui è tenuto l'Inps emergano scostamenti, anche prospettici, dal suddetto limite non verranno adottati ulteriori provvedimenti di concessione dell'indennità.

3. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28)

Viene concessa - ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.
Tale indennità viene erogata dall'Inps, previa domanda, per un ammontare totale di spesa pari a 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.
Qualora, nell'ambito delle attività di monitoraggio, l'Inps riscontri il superamento del predetto limite, anche sulla base di stime prospettiche, non viene riconosciuta alcuna ulteriore concessione.

Di queste misure è stata annunciata dal Ministro del Lavoro la riproposizione anche per il mese di aprile 2020.

4. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Il provvedimento riconosce un'indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro, a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. L'indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.
La norma dispone altresì la non adozione di ulteriori provvedimenti concessori, qualora - nell'ambito del monitoraggio della spesa effettuato dall'Inps - risultino, anche prospetticamente, possibili scostamenti dal predetto limite.

5. Incumulabilità tra indennità (art. 31)

La norma non ammette la cumulabilità delle indennità previste per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), per i lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) nonché per i lavoratori dello spettacolo (art. 37).
Viene, altresì, disposta l'incompatibilità delle indennità in argomento con la percezione di reddito di cittadinanza.

6. Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)

La disposizione stabilisce, per il periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 1° giugno 2020, la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza inerenti alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative, liquidate dall'Inps e dall'Inail, e dei termini di prescrizione relativi alle predette prestazioni.

7. Disposizioni in materia di patronati (art. 36)

In deroga alle disposizioni vigenti, il provvedimento concede, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, la possibilità di acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Resta ferma, una volta cessata l'emergenza da COVID-19, l'immediata regolarizzazione del mandato prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale.
Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di prevedere una riduzione degli orari di apertura al pubblico e di modulare il servizio fornito agli utenti, garantendo l'apertura delle sedi solo qualora non sia possibile operare a distanza.
Infine, il provvedimento prevede la proroga, al 30 giugno 2020, della comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, dei nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo,

nonché dei dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

8. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37)

Il provvedimento prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, senza alcun rimborso delle somme già versate.
Il termine per l'effettuazione dei versamenti è fissato al 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Viene, inoltre, disposta la sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 dei termini di prescrizione, che tornano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Allo stesso modo, in caso di termini di prescrizione con inizio nel periodo di attuazione della sospensione, viene differito alla fine del periodo l'avvio della sospensione.

9. Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38)

La norma garantisce l'erogazione di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo - con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 a tale Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro - e non titolari di pensione.
L'indennità in argomento, che non concorre alla formazione del reddito, non viene riconosciuta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
L'Inps provvede ad erogare l'indennità, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, monitorando il rispetto del predetto limite con conseguente mancata adozione di altri provvedimenti concessori in caso di scostamenti, anche sulla base di stime, dalla spesa suindicata.

10. Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione (art. 41)

La disposizione fissa la sospensione, fino al 1° giugno 2020, delle attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati stessi.
Viene inoltre stabilito che, sino al 1° giugno 2020, i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi e gli stessi concedono - secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi - le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali.

11. Disposizioni Inail (art. 42)

Con tale articolo - che si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati - viene sospeso, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'Inail, che riprende dalla fine

del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui sopra, i termini di prescrizione.
La norma stabilisce, inoltre, la sospensione dei termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, che scadano nel suindicato periodo. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
È poi stabilito che la tutela assicurativa Inail opera anche nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, previa trasmissione telematica all'Istituto, da parte del medico, di apposito certificato.
Le suddette prestazioni vengono erogate dall'Inail anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Pertanto, in analogia ad altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, gli effetti del coronavirus non incidono sul bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione del tasso applicato.

12. Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44)

Con la disposizione in esame viene istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" destinato al riconoscimento di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020, a beneficio di lavoratori dipendenti e autonomi, inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno subito la cessazione, la riduzione o la sospensione della loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Le disposizioni attuative del predetto Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali.
I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità e l'eventuale limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse di Previdenza) saranno definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

13. Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare (art. 47)

Il provvedimento disciplina la sospensione delle attività, dalla data del decreto e fino al 3 aprile prossimo, dei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.
In accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, l'Azienda sanitaria locale può attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, nel rispetto delle misure di contenimento.
In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza, le assenze dalle attività dei predetti centri non sono causa di dismissione o di esclusione dalle stesse.
Viene, inoltre, chiarito che l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata

l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei suddetti Centri.

14. Prestazioni individuali domiciliari (art. 48)

Conseguentemente alla sospensione dei servizi educativi e scolastici ed alla sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con apposite ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche amministrazioni garantiscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.
I servizi in argomento possono essere effettuati tramite co-progettazioni con gli enti gestori, che saranno retribuiti con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.
Nel mentre della sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.
Le prestazioni convertite in altra forma saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.
In aggiunta alla precedente quota, è prevista la corresponsione di un'ulteriore quota - previa verifica dell'effettivo mantenimento delle strutture attualmente interdette - che darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.
I suddetti pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

15. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

La norma stabilisce – per chi non rientra nelle sospensioni di cui agli articoli successivi - la proroga al 20 marzo 2020, per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli inerenti ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

16. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61, commi 2, 4 e 5)

Il provvedimento in esame estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 - che prevedono, oltre alla sospensione degli adempimenti fiscali per il cui approfondimento si rimanda agli

specifici paragrafi, anche la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in favore delle imprese turistico ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato - anche ai seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e associazioni di promozione sociale iscritti nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117..

I versamenti in parola sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al primo punto, è prevista la sospensione fino al 31 maggio 2020. In tal caso, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è riconosciuto il rimborso di quanto già versato.

17. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62, comma 2, lett. c) e comma 5)

Il provvedimento dispone la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La sospensione in argomento riguarda i versamenti inerenti ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi Inail.
Viene inoltre disposta la ripresa dei versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

18. Indennità collaboratori sportivi (art. 95)

Anche rispetto ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23 febbraio 2020, viene disposto il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 26 nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Per accedere all'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società Sport e Salute S.p.a. effettua l'istruttoria che istruisce in base all'ordine cronologico di presentazione.
Le modalità di presentazione delle domande e i criteri di gestione del Fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo sono definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE

1. Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 101)

L'articolo prevede una serie di misure volte a garantire studenti, ricercatori e docenti universitari dagli effetti della sospensione della frequenza alle attività didattiche. Nello specifico, le sessioni di laurea dell'anno accademico 2018-2019, nonché le scadenze

ad esse connesse, sono prorogate al 15 giugno 2020. E' altresì previsto che tutte le attività formative e di servizio agli studenti svolte con modalità a distanza da professori e ricercatori siano equiparate a quelle svolte in presenza, producendone i medesimi effetti.

2. Piattaforme per la didattica a distanza (art. 120)

La disposizione prevede l'incremento del "Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale" in misura pari a 85 milioni di euro per il 2020. Le risorse aggiuntive potranno essere utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali per dotarsi di piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza e per acquistare e mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (art. 14)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, si prevede che ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori non trovi applicazione la misura della quarantena con sorveglianza attiva (Cfr. art. 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) anche nell'ipotesi in cui i medesimi lavoratori abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. In ogni caso i lavoratori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al COVID-19.

2. Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche (art. 15)

La norma consente, sino al termine dello stato di emergenza, la produzione di mascherine chirurgiche in deroga alla vigente normativa. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, si dispone che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettino tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici, gli importatori e coloro che le immettono in commercio devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine. L'Istituto, entro i successivi due giorni, si deve pronunciare circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti. Qualora le mascherine dovessero risultare non conformi, il produttore deve cessare immediatamente la produzione. Analoga procedura di validazione dei dispositivi deve essere avviata da parte dei produttori, degli importatori e di coloro che li immettono in commercio anche con l'Inail.

3. Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (art. 16)

Allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19 vengono introdotte misure per facilitare l'uso delle mascherine protettive per tutti quei lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Viene al riguardo previsto che, fino al termine

dello stato di emergenza, tali lavoratori abbiano la possibilità di utilizzare, quali dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Viene inoltre consentito *a chiunque*, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

4. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)

La norma prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL, la norma prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49, commi 1-3 e 6-10)

In relazione all'emergenza epidemiologica, l'articolo 49 propone ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9), che costituiscono una deroga alla ordinaria disciplina del Fondo stesso, in un'ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.
Il comma 1 prevede, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto:

- la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo, pertanto, l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo stesso, ove previste;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo;
- per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro, l'innalzamento della percentuale massima di copertura all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione;
- l'allungamento automatico della garanzia del Fondo nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento già garantito, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- l'esclusione del modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo che, pertanto, va effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo una più ampia platea di imprese;
- l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;

- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, nel settore turistico - alberghiero e delle attività immobiliari;
- a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia, la possibilità di accrescere del 50 per cento lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;
- l'apertura del Fondo a persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (partite IVA), con copertura all'80% in caso di garanzia diretta ed al 90% in caso di riassicurazione, per nuovi finanziamenti fino a 18 mesi di importo non superiore a 3 mila euro;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell'80%, in caso di garanzia diretta, e 90% in caso di riassicurazione, la garanzia del Fondo sulle diverse tipologia di operazioni, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali;
- la sospensione per 3 mesi dii tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- l'aumento fino a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa .

Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi limitate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché ai portafogli di minibond.

Il comma 6 prevede che per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle Sezioni speciali del Fondo di garanzia PMI, la percentuale massima della garanzia può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuate ulteriori tipologie di operazioni - anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività - per le quali le percentuali di copertura del Fondo potranno essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia

Il comma 7 contiene la copertura finanziaria dell'intervento, pari a 1,5 miliardi di euro per il 2020.

Il comma 8 estende le misure di cui al comma 1, ai settori dell'agricoltura e della pesca, con relativo finanziamento del Fondo ISMEA, pari a 80 milioni di euro.

Il comma 9 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, potranno essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplinerà le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato.
Il comma 10 contiene un rinvio all'art. 126 relativamente alla copertura degli oneri previsti in materia di ampliamento delle attività del Fondo di garanzia PMI.

2. Operatori di microcredito (Art. 49, commi 4-5)

Il comma 4 dell'art. 49 prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano - a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento - della garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti ricevuti da banche e intermediari finanziari. Tali finanziamenti devono essere necessariamente finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di prestiti di microcredito in favore dei beneficiari definiti dall'art. 111 del TUB e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni, società cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa).
Se gli operatori di microcredito sono nuove imprese, costituite o che hanno iniziato ad operare nei tre anni antecedenti la richiesta della garanzia al Fondo e non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, beneficiano della garanzia del Fondo senza valutazione del merito di credito.
Infine il comma 5, attraverso una modifica dell'art. 111, comma 1, lett. a) del Testo unico bancario, eleva l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili dagli operatori di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.

3. Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - F.I.R. (art. 50)

Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (F.I.R.), con una modifica ai commi 496 e 497 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene previsto che, in attesa della predisposizione dei piani di riparto, agli azionisti e agli obbligazionisti può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

4. Contribuzione annua all'Organismo confidi minori (art. 51)

I Confidi "minori" potranno dedurre la contribuzione annua dovuta all'Organismo di sorveglianza (OCM) previsto dall'art. 112-bis del Testo Unico Bancario, dal già esistente contributo annuo obbligatorio ai Fondi interconsortili, previsto all'art. 13, comma 22 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Dunque, non vi dovrebbero essere oneri addizionali a carico dei confidi minori per l'avvio dell'attività dell'Organismo di sorveglianza, ma è prevedibile un contestuale depotenziamento dei Fondi interconsortili.

5. Disposizioni in materia di assicurazioni (art. 52)

Viene anticipato il recepimento di una parte della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, viene recepita la disposizione contenuta all'art. 2, punto 1 della direttiva relativa al calcolo delle riserve tecniche in relazione alla volatilità della struttura dei tassi di interesse privi di rischio. Ritenendo che tale disposizione non contenga opzioni o discrezionalità di sorta, il legislatore nazionale ha optato per il suo recepimento mediante una immediata modifica del Codice delle assicurazioni, senza attendere l'inserimento della stessa nella prossima legge di delegazione europea.

6. Estensione a lavoratori autonomi e liberi professionisti del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (art. 54)

Il Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A, consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
Con la nuova disposizione, l'ammissione ai benefici del Fondo viene estesa, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data - un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019. Ciò in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per l'emergenza coronavirus.
In considerazione poi del gap temporale che strutturalmente presenta l'ISEE nel registrare i cali di reddito, si è ritenuto - nell'eccezionalità della situazione - di escluderlo dai requisiti per l'accesso al Fondo.
Per le finalità di cui sopra, il Fondo viene rifinanziato con 400 milioni di euro per il 2020.

7. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese con intervento del Fondo di garanzia PMI (art. 56)

La misura consiste in una "moratoria straordinaria" volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta dell'attività connessa con l'epidemia Covid-19, che viene riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato UE.
Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in essere prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Per consentire la realizzazione di queste operazioni, viene istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI con una dotazione di 1,7 miliardi.
Per i finanziamenti in essere la misura dispone che:
1) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti - sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata - non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino alla data del 30 settembre 2020;
2) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data, alle stesse condizioni. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto il rimborso della quota capitale.
La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto non sono segnalate dall'intermediario finanziario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".
Le imprese sono tenute ad autocertificare, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.
In linea con le previsioni di cui all'articolo 107 del Trattato sull'Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI.
Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una richiesta telematica al Fondo con indicazione dell'importo massimo garantito. La garanzia della Sezione speciale del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.

8. Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia pubblica (art. 57)

Per supportare le imprese nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", viene prevista la possibilità che gli interventi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (sia sotto forma di garanzie che di provvista) in favore di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito, che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza e che non accedono al Fondo di garanzia PMI, possano essere assistiti - così come già previsto per lo stesso Fondo PMI - dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta, a prezzo di mercato.
Tale misura, minimizzando gli accantonamenti delle banche e degli intermediari sul proprio patrimonio a fronte del rilascio di finanziamenti, consentirà a questi, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. Al contempo, la norma istituisce, di fatto, uno strumento di supporto all'accesso al credito anche per le imprese che non accedono al Fondo di garanzia.

La puntuale definizione del perimetro di intervento della misura (inclusi i settori interessati) è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, assicurando comunque la complementarietà con gli interventi del Fondo di garanzia .
Lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto, oltre ad essere rivolto a PMI che non accedono al Fondo stesso, potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea quali, ad esempio, le c.d. "imprese Mid-Cap"; inoltre, operando a mercato, non interviene in regime "de minimis" e quindi non assorbe il plafond delle imprese beneficiarie.
A copertura delle garanzie dello Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. La dotazione del fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. La sua gestione può essere affidata a società a capitale interamente pubblico.

9. Incremento dotazione dei Contratti di Sviluppo (art. 80)

La dotazione del fondo dedicato al finanziamento dei Contratti di Sviluppo (art. 43 del D.L. 12/2008 convertito con modificazioni dalla L.160/2019, art.1 comma 231) è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

10. Aumento anticipazioni Fondo sviluppo e coesione (art. 97)

La norma prevede che, in caso di interventi cantierabili (cioè già dotati di progettazione esecutiva approvata), l'Ente appaltante può determinare una anticipazione del 20% del prezzo all'appaltatore (attualmente il limite massimo dell'anticipazione è del 10%).
La disposizione è diretta soltanto alle Amministrazioni Centrali titolari di Piani Operativi nonché ai Patti per lo sviluppo, finanziati con risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.
Non rientrano nel provvedimento il finanziamento di opere effettuate da ANAS e RFI.

11. Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (art. 100)

Il comma 1 dell'articolo in esame istituisce un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti, il Ministero dell'Università della ricerca è delegato alla ripartizione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati, nonché all'individuazione delle modalità di utilizzo da parte dei beneficiari degli stanziamenti.
Al comma 2, per tutto il periodo di vigenza dello stato di emergenza (deliberato dal Consiglio dei ministri il 31.1.2020 per un arco temporale di 6 mesi), si dispone la proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca in scadenza durante lo stato di emergenza. Per lo stesso periodo sono inoltre sospese le procedure relative alla nomina dei presidenti e dei membri dei consiglio di amministrazione di designazione governativa.

Al comma 3 si prevede per i beneficiari dei crediti agevolati erogati dal MIUR, finanziati a valere sul Fondo Agevolato per la ricerca, la possibilità, a richiesta del beneficiario, di sospendere temporaneamente il rimborso dei mutui . In pratica si concede alle imprese, ed agli altri operatori della ricerca beneficiari delle agevolazioni, una sospensione del rimborso delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020, con un corrispondente aumento della durata dei piani di ammortamento dei mutui.

12. Sospensione quota capitale dei mutui per le regioni a statuto ordinario (art. 111)

Viene consentito alle regioni a statuto ordinario di sospendere il pagamento della quota capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., relativamente alle rate in scadenza nel 2020 e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento. Le quote capitale sospese dovranno essere rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione dei piani di ammortamento contrattualmente previsti per ogni mutuo.
Il risparmio di spesa delle regioni per l'esercizio 2020 deve essere utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-19, in coerenza con le disposizioni previste dal decreto in commento.

13. Sospensione quota capitale dei mutui degli enti locali (art. 112)

Analogamente a quanto previsto per le regioni a statuto ordinario, al comma 1 viene prevista anche per gli enti locali la sospensione del pagamento della quota capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Anche in questo caso la sospensione riguarda le rate in scadenza nel 2020, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in commento. Le quote capitale sospese dovranno essere rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione dei piani di ammortamento contrattualmente previsti per ogni mutuo.
Il risparmio di spesa degli enti locali è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'epidemia Covid-19.
La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 relative al Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Rinvio di scadenze per adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (art. 113)

L'articolo dispone la proroga al 30 giugno p.v. dei termini per lo svolgimento di alcuni adempimenti ambientali. Si tratta, in particolare, del rinvio:

- della presentazione della dichiarazione ambientale sui rifiuti prodotti (MUD) i cui termini, altrimenti, sarebbero scaduti il 30 aprile (lett. a);
- del versamento del diritto annuale di iscrizione delle imprese e degli enti all'Albo nazionale gestori ambientali (lett. d);
- della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate (lett. b);
- della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli (lett. c).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI

1. Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese (art. 72)

La disposizione istituisce un "Fondo per la promozione integrata (dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020) al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese.
Il fondo finanzierà una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere il Made in Italy, anche potenziando le attività di promozione del sistema Paese realizzate mediante la rete estera di MAECI e ICE e cofinanziando iniziative di promozione realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni. Fino al 31 dicembre 2020 i contratti di forniture, lavori e servizi necessari per l'attuazione della campagna possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
La norma dispone la creazione di una sezione separata del fondo 394/81 (finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici) per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi.

2. Sospensione termini di rimborso "Fondo 394" (art. 58)

La disposizione prevede la possibilità di sospendere per 12 mesi le rate (capitale e interessi) in scadenza nel 2020, con conseguente allungamento del piano di ammortamento, dei finanziamenti agevolati "Fondo 394" gestito da Simest s.p.a. e diretti al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E LEGISLAZIONE D'IMPRESA

1. Disposizioni in materia di terzo settore (art. 35)

La disposizione modifica il **Codice del terzo settore** (D.Lgs. 117/2017, art. 101, comma 2) al fine di **prorogare al 31 ottobre 2020** la possibilità per Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di adeguarsi alle disposizioni inderogabili del Codice e di modificare i propri statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli a tali disposizioni o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Analoga proroga al 31 ottobre 2020, viene disposta, per le medesime finalità, modificando il D.Lgs. 112/2017 (art. 17, comma 3), **a favore delle imprese sociali** già costituite al momento della sua entrata in vigore.
Infine, l'articolo stabilisce che, **per l'anno 2020, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri**, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (fissato in 6 mesi dalla data del provvedimento), **possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020** anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

2. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77)

La disposizione prevede lo stanziamento, nel 2020, di **43,5 milioni di euro** al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie pubbliche) di dotarsi dei **materiali per la pulizia straordinaria dei locali**, nonché di **dispositivi di protezione** e **igiene personali**, sia per il personale che per gli studenti.
Tali risorse saranno ripartite con decreto del Ministro della pubblica istruzione (emanato ai sensi dell'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

3. Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali e anticipazione del prezzo in materia di appalti (art. 91)

Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo in oggetto, attraverso un'integrazione al precedente DL 6/2020, prevedono che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione della **responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo** ai sensi dell'art. 1218 c.c., anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Il comma 2, invece, modifica l'art. 35, comma 18, del codice appalti consentendo espressamente la possibilità di erogare **anticipazioni sul prezzo** in favore dell'appaltatore anche nel caso di consegna in via d'urgenza, al fine di assicurare, in questi casi, immediata liquidità alle imprese per velocizzare l'inizio della prestazione.

4. Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95)

Sono sospesi, dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici

dello Stato e degli enti territoriali dovuti da associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche aventi il domicilio fiscale o la sede legale od operativa nel territorio dello Stato.
I versamenti sospesi sono effettuati, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

5. Erogazioni liberali per emergenza epidemiologica da *COVID-19* (art. 99)

La disposizione prevede che, in ragione delle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute in ragione della straordinarietà dell'evento, il Dipartimento della Protezione Civile viene autorizzato ad aprire conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica (comma 1).
Fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze della Protezione Civile, per le somme versate nei conti correnti, resta sospesa ogni azione esecutiva e restano privi di qualsiasi effetto i pignoramenti, sulla base di quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 27 D.lgs 2.01.2018 n. 1 (comma 2).
La norma in commento prevede, inoltre, una deroga alla disciplina sui contratti pubblici (D.lgs 18 aprile 2016 n. 50). In particolare stabilisce che, siano a quando permane lo stato di emergenza, deliberato dal CDM del 31 gennaio u.s., l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle aziende, delle agenzie e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, può essere effettuata attraverso l'affidamento diretto, qualora finanziata in via esclusiva, con donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche private e destinate all'attività di contrasto dell'emergenza *COVID- 19.*
La possibilità di ricorrere all'affidamento diretto è, tuttavia, concessa a condizione che questo sia conforme al motivo delle liberalità e che gli importi non superino le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (comma 3).
Infine, per assicurare trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità la norma dispone che ciascuna pubblica amministrazione elabori una rendicontazione separata, che dovrà essere pubblicata sul proprio sito internet al termine dello stato di emergenza nazionale (comma 5).

6. Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)

La norma prevede che, nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, instaurati su istanza di parte o d'ufficio, in corso alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, non viene conteggiato il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 1).
La disposizione in commento precisa, tuttavia, che le sospensioni di cui al comma 1 non si applicano: ai pagamenti di stipendi, alle pensioni, alle retribuzioni per lavoro autonomo, agli emolumenti per prestazione di lavoro o di opere, nonchè ai servizi e alle forniture a qualsiasi titolo erogate, nonchè alle indennità di disoccupazione e ad altre indennità da ammortizzatori sociali o alle prestazioni assistenziali o sociali o a contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (comma 4).
Conservano, inoltre, la loro validità sino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi che risultino in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2).

L'articolo chiarisce inoltre che tutte le sospensioni disposte dalle previsioni in commento (commi 1 e 2), non si applicano relativamente ai termini stabiliti dal presente decreto e dai decreti emessi per contrastare l'emergenza COVID-19 (d.lgs. 23 febbraio 2020 n. 6, 2 marzo 2020 n. 9 e 8 marzo 2020, nonchè i relativi decreti di attuazione) (comma 3).
Infine, l'articolo in commento prevede la sospensione fino al 15 aprile 2020 dei termini dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale della pubblica amministrazione (art. 1, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165) e pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente e dispone, fino al 30 giugno 2020, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

7. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)

Al fine di evitare l'aggregazione di persone negli uffici aperti al pubblico, è prorogata al 31 agosto 2020, la validità, ad ogni effetto, dei seguenti documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, rilasciati da amministrazioni pubbliche:

- *Documento di riconoscimento*: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana, che consenta l'identificazione personale del titolare;
- *Documento di identità*: la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- *Documenti d'identità elettronici*: i documenti analoghi alla carta d'identità elettronica rilasciati dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

8. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

In deroga alle disposizione del cod. civ. (art. 2364, 2 comma e 2478-bis), o di eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto:

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio.

Le srl possono inoltre consentire, in deroga alla norma del cod. civ. che prescrive la deliberazione assembleare (art. 2479, comma 4) che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 anche in deroga allo statuto e prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe.
Medesima facoltà si estende anche alle società cooperative e le mutue assicuratrici ed alle banche popolari e di credito cooperativo.
Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il COVID-19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

1. Nuove misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (art. 83)

L'articolo in oggetto prevede nuove disposizioni in materia di giustizia che sostituiscono quelle contenute negli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 11 della medesima data recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*" che, di conseguenza, sono espressamente abrogati.
Le misure di seguito illustrate si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti presso le commissioni tributarie e la magistratura militare.
A decorrere **da lunedì 9 marzo 2020** e **sino al 15 aprile 2020** sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto e sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze relativamente ai procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.
Il termine iniziale che cade durante il periodo di sospensione è differito alla fine dello stesso e nel caso in cui ciò avvenga a seguito di una determinazione del termine a ritroso, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.
Tale periodo di sospensione si applica anche ai termini per la notifica del ricorso di primo grado e al termine di reclamo per procedibilità presso le commissioni tributarie.
Le suddette previsioni **non si applicano** nei seguenti casi:

- cause di competenza del tribunale per i minorenni, relative ad alimenti nei rapporti di famiglia, nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, per l'adozione di misure d'interdizione ed inabilitazione non differibili, trattamenti sanitari obbligatori (TSO), interruzione della gravidanza, ordini di protezione contro gli abusi familiari, convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'UE, sospensione ed esecuzione provvisoria delle sentenze e, più in generale, in tutti i

casi in cui la ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti. In questi ultimi casi, la dichiarazione di urgenza è disposta, con decreto non impugnabile, dal capo dell'ufficio giudiziario e, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio;

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti in cui scadono i termini di custodia cautelare, in cui si applicano (o sono pendenti richieste relative a) misure di sicurezza detentive e, su espressa richiesta di detenuti, imputati, proposti o loro difensori, nelle udienze relative a procedimenti a carico di persone detenute (salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative), di minorenni, per l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza e di prevenzione;
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili tramite incidente probatorio. In tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile

Nei procedimenti penali, durante la sospensione dei termini processuali è sospeso anche il termine di prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle diverse misure coercitive.
Le predette disposizioni rispondono al fine di concedere ai dirigenti degli uffici giudiziari un periodo di tempo idoneo all'adozione delle **misure organizzative** di seguito illustrate che saranno efficaci per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 nonché, per il precedente periodo di sospensione generale, nei casi (sopra indicati) in cui l'attività giudiziaria non è sospesa.

Infatti, al fine di evitare assembramenti all'interno degli **uffici giudiziari** e contatti ravvicinati tra le persone, per il periodo sopra indicato (16 aprile-30 giugno) i capi degli uffici giudiziari (d'intesa con i Presidenti e i Procuratori generali dei rispettivi distretti di Corte d'appello), sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, dovranno adottare tutte le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della PCDM, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

In particolare, tale finalità dovrà essere assicurata tramite:
a) limitazione dell'accesso pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso a chi deve svolgere attività urgenti;
b) limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche con modalità telefonica o on-line, assicurando convocazioni scaglionate per orari fissi nonché adottando misure necessarie per evitare assembramenti;
d) linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche civili e penali per ragioni di igiene e sicurezza;
f) svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti tramite collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (con verbalizzazione delle operazioni poste in essere in tutte le fasi);

g) il rinvio delle udienze civili e penali anche a data successiva al 30 giugno 2020, con le medesime eccezioni precedentemente illustrate;
h) nelle udienze civili che richiedono la presenza dei soli difensori, tramite scambio e deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Durante il periodo di efficacia delle misure sopra elencate sono sospesi i termini di **prescrizione** e **decadenza** dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse da tali misure.

Nei **procedimenti penali**, oltre ai termini di prescrizione, sono **sospesi** per tutto il tempo in cui è disposto il rinvio (ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020) anche i termini di custodia cautelare e delle altre misure coercitive, quelli per il riesame di tali misure, per il pronunciamento a seguito di ricorso in cassazione, per il procedimento di confisca e il relativo appello come disciplinati dal codice antimafia.

Nei procedimenti rinviati secondo le disposizioni sopra illustrate, il periodo compreso tra l'**8 marzo** e il **30 giugno 2020 non dovrà essere tenuto in considerazione** ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo per il diritto all'**equa riparazione**.

Dal 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, negli uffici in cui sia disponibile il servizio di **deposito telematico**, anche gli atti e documenti da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente dovranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche.

Gli obblighi di pagamento del **contributo unificato** nonché l'**anticipazione forfettaria** connessi al deposito degli atti con modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica c.d. **PagoPA**.

Ferma restando la facoltà del giudice di disporre il dibattimento (o fasi dello stesso) a porte chiuse per ragioni di igiene e sicurezza, dal 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare dovrà svolgersi, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, individuati e regolati con apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicando le disposizioni in materia di partecipazione a distanza di imputati e difensori previste dalle norme di attuazione del codice di procedura penale.

Le **comunicazioni** e le **notificazioni** relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del precedente DL 9/2020 dovranno:

- essere effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con apposito provvedimento del DG dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- eseguite mediante invio all'indirizzo PEC di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge sono effettuate presso il difensore d'ufficio;

A tal fine, sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali tutti gli uffici giudiziari, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione da parte del Ministero della giustizia.

A decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020, sono previste significative restrizioni a carico di condannati, internati e imputati che si trovano negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Questi ultimi, infatti, dovranno svolgere i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto a distanza, attraverso dispositivi e collegamenti in dotazione all'amministrazione penitenziaria, o mediante corrispondenza telefonica (che potrà essere autorizzata oltre i limiti previsti dalle vigenti normative). Al contempo, potranno essere sospesi anche i permessi premi e il regime di semilibertà in considerazione delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria.

Viene inoltre disposta la proroga, fino al 30 giugno 2020, delle sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione per il 2020 sono fissate per la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

Infine, da lunedì 9 marzo 2020 e sino al 15 aprile 2020 è disposta anche la sospensione dei termini (compresi quelli di durata massima) per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione nelle controversie civili e commerciali, nei procedimenti di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, quando i predetti procedimenti:

- sono stati promossi entro il 9 marzo 2020;
- costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

2. Misure in materia di giustizia amministrativa (art. 84)

Analogamente a quanto previsto per i procedimenti civili e penali, anche nell'ambito della giustizia amministrativa viene riformulata la disciplina contenuta nell'art. 3 del precedente DL 11/2020 (che, di conseguenza, viene espressamente abrogato) mantenendo le misure necessarie affinchè i dirigenti degli uffici giudiziari abbiano il tempo necessario per adottare le misure organizzative di emergenza che potranno protrarsi per un periodo più lungo (fino al 30 giugno 2020) come di seguito meglio illustrato.

In tal senso, infatti, viene disposta, dall'**8 marzo 2020** e fino al **15 aprile 2020**, la **sospensione** di tutti i termini relativi al processo amministrativo ed il **rinvio d'ufficio** a data successiva delle udienze pubbliche e camerali previste per tale periodo.

Anche in questo caso, come per i procedimenti civili e penali, si tratta di misura finalizzata a concedere ai dirigenti degli uffici giudiziari il tempo necessario per l'adozione delle misure organizzative necessarie che potranno protrarsi fino al 30 giugno 2020, come di seguito meglio illustrato.

I **procedimenti cautelari**, promossi o pendenti durante questo periodo (8 marzo – 15 aprile), dovranno essere decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato delegato mentre e la relativa trattazione collegiale dovrà essere rinviata a una data immediatamente successiva.

In ogni caso il decreto deve essere emanato entro il termine previsto per il pronunciamento sulla domanda cautelare (prima camera di consiglio trascorsi almeno 20 giorni dopo l'ultima notifica e 10 giorni dal deposito del ricorso), fatti salvi i casi di estrema gravità e urgenza.

Tali decreti monocratici saranno comunque efficaci, in deroga alla procedura ordinaria, fino alla trattazione collegiale, ferma restando la revocabilità o modificabilità su istanza di parte.
In deroga a quanto sopra previsto, nel periodo **dal 6 aprile fino al 15 aprile**, se tutte le parti costituite ne fanno richiesta, i procedimenti cautelari dovranno essere decisi sulla base degli atti depositati. Le parti avranno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni prima dell'udienza. In caso di decreto di accoglimento totale o parziale, sul decreto si dovrà pronunciare il collegio nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notifica ed al decimo giorno dal deposito del ricorso, salvo richiesta di rinvio di una delle parti su cui incide la misura cautelare nel qual caso la trattazione collegiale sarà rinviata a dopo il 15 aprile.

A decorrere dall' 8 marzo e fino al 30 giugno 2020, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, dovranno adottare (in coordinamento con le indicazioni del Presidente del CdS o dal Segretariato generale della GA) le **misure organizzative necessarie** per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle Autorità nazionali al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

In particolare, tale finalità dovrà essere assicurata tramite:
a) limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che devono svolgere attività urgenti;
b) limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi anche con modalità telefonica o on-line, assicurando convocazioni scaglionate per orari fissi nonché adottando misure necessarie per evitare assembramenti;
d) linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
e) il rinvio delle udienze anche a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione prioritaria anche mediante ricalendarizzazione, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie dovranno essere decise sulla base degli atti depositati, senza discussione orale, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare con sentenza in forma semplificata.

Le parti avranno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni prima dell'udienza di trattazione. Entro tale termine, il giudice potrà disporre, su istanza della parte che non abbia presentato note, la rimessione dei termini che non è stato possibile osservare a causa della sospensione, adottando ogni conseguente provvedimento per accelerare il processo. In tal caso, i termini per l'udienza di discussione (nel rito ordinario) saranno abbreviati della metà.

Ai fini della deliberazione del giudice in camera di consiglio, questa potrà svolgersi con collegamenti da remoto, nel qual caso il luogo del collegamento è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

L'adozione delle misure organizzative sopra indicate implica:
- la rimessione in termini delle parti in caso di decadenza da facoltà processuali;
- la sospensione di prescrizione e decadenza in caso di impedimento all'esercizio di diritti.

Ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo per il diritto all'equa riparazione, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
Nel medesimo predetto periodo, infine, viene introdotta la facoltà di depositare anche a mezzo posta la copia cartacea dei ricorsi e degli atti difensivi depositati con modalità telematiche il cui obbligo è comunque sospeso durante tale periodo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Credito all'esportazione (art. 53)

L'articolo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni deliberate dalla società (entro la data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro) a favore di importanti commesse per la costruzione di navi da crociera da parte di imprese italiane.
Come per le altre garanzie dello Stato, anche questa si appoggia al Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 79)

Riconosciuta formalmente l'emergenza Covid-19 come calamità naturale e evento eccezionale ai sensi dell'art. 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, si prevedono per le compagnie aeree passeggeri, che esercitano oneri di servizio pubblico, misure a compensazione dei danni subiti in conseguenza diretta di tale

evento eccezionale, per la prosecuzione della propria attività. Un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze, definirà le modalità d'attuazione delle misure a compensazione, che sono, in ogni caso, subordinate alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato.
Inoltre, in considerazione degli impatti generati dall'emergenza sulle compagnie Alitalia e Alitalia City Liner, in amministrazione straordinaria, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. Uno o più Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze stabiliranno ogni elemento necessario alla costituzione e al funzionamento della nuova società, cui, secondo modalità definite dall'articolo in commento, potrà essere eventualmente trasferito il personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle due compagnie in amministrazione straordinaria. Per l'attuazione di quanto esposto, viene istituito un fondo con una dotazione complessiva di 500 milioni di euro per il 2020, che sarà ripartito, con successivo decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico tra le due diverse linee di intervento. Inoltre per gli interventi finalizzati alla costituzione della nuova società, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, può essere destinata una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.

3. Disposizioni in materia di trasporto (art. 92)

Si prevede che, per fronteggiare gli effetti del calo dei traffici marittimi, dall'entrata in vigore del Decreto e fino al 30 aprile 2020 non si proceda all'applicazione della tassa di ancoraggio delle navi nei porti, di cui al D.P.R. 28 maggio 2009 n.10. Per indennizzare le Autorità di Sistema Portuale per le mancate entrate derivanti dalla non applicazione della tassa di ancoraggio, è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per il 2020.
Inoltre, dalla data di entrata in vigore del Decreto, fino al 31 luglio 2020 viene disposta la sospensione dei pagamenti dei canoni dovuti alle Autorità di Sistema Portuale dalle imprese autorizzate alle operazioni e ai servizi portuali, alla fornitura temporanea di manodopera, nonché dalle imprese concessionarie di aree e banchine. Il pagamento dei canoni sospesi dovrà avvenire, entro il 31 dicembre 2020, anche attraverso rateizzazioni senza interessi, secondo le modalità che stabiliranno le Autorità di Sistema Portuale.
Si dispone, altresì, il differimento automatico di 30 giorni senza interessi del pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata di vigore del Decreto e il 30 aprile 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli artt. 78 e 79 del DPR n.43 del 23 gennaio 1973 (pagamenti periodici dei diritti doganali previsti per chi effettua con continuità operazioni doganali).
Infine, in considerazione dello stato di emergenza nazionale, viene autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli che entro il 31 luglio 2020, si sarebbero dovuti presentare alla verifica tecnica per l'omologazione iniziale dei veicoli o di successive modifiche agli stessi (artt.75 e 78 del C.d.S.) o alle attività periodiche di revisione (art. 80 C.d.S.).

4. Servizi pubblici non di linea (art. 93)

Viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per il 2020, finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, contributi agli operatori dei servizi di trasporto non di linea (taxi e NCC) che dotano i propri veicoli di paratie per separare il posto guida dai sedili riservati ai clienti. Un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti determinerà le modalità di presentazione delle richieste del contributo, nonché l'entità dello stesso, che non potrà, in ogni caso superare il 50% del costo di ciascun dispositivo installato.

5. Incremento fondo solidarietà settore aereo (art. 94)

Viene aumentata di 200 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà per il trasporto aereo, prevedendo, nei limiti di tale incremento, la possibilità di finanziare, in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale, interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno caratterizzato il settore.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

Al comma 1 la norma inserisce anche i contratti di soggiorno – tipicamente presso strutture turistico-ricettive – fra quelli a cui si applicano le disposizioni dell'art.28 del Decreto legge 2 marzo 2020 n.9. Si ricorda che tali disposizioni, oltre a individuare in quali situazioni ricorrono gli estremi previsti dall'art.1463 del Codice Civile (Impossibilità totale) per la risoluzione di contratti di trasporto persone, di pacchetto turistico e di viaggi d'istruzione nell'ambito dei provvedimenti presi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, definiscono anche modalità e termini per la presentazione delle richieste di rimborso e per l'erogazione dello stesso, che può avvenire anche mediante voucher di importo pari a quanto dovuto, da utilizzare entro un anno per l'acquisto di un nuovo servizio.
Al comma 2 si estende la previsione anche ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, per i quali l'impossibilità totale ricorra a seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto. Si ricorda che tali misure hanno disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, nonché la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Per questi ultimi casi, il comma 3 definisce specifiche modalità esecutive: l'istanza di rimborso, con allegato il titolo di acquisto – tipicamente il biglietto – dovrà essere presentata dall'interessato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in analisi ed entro altrettanti trenta giorni dal ricevimento della richiesta il venditore dovrà provvedere al rimborso mediante voucher di importo pari a quanto dovuto, da utilizzare entro un anno per l'acquisto di un nuovo servizio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 89)

Per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito della crisi causata dall'epidemia da COVID-19 e dei provvedimenti adottati per contenerne i contagi, l'articolo in analisi prevede la costituzione nello stato di previsione del MIBACT di due fondi, uno di parte corrente e uno in conto capitale, per un importo complessivo di 130 milioni di euro. Un Decreto attuativo del MIBACT, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in analisi, stabilirà le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Si fa notare che parte del finanziamento dei fondi di cui sopra, per un importo pari a 10 milioni di euro, è operato mediante corrispondente riduzione della disponibilità del FUS – Fondo Unico dello Spettacolo e per 50 milioni di euro rimodulando e riducendo le somme di competenza del MIBACT assegnate per il Piano operativo "Cultura e Turismo".

2. Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (art. 90)

La quota del 10% dei compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, quota che - in base al disposto del comma 3 bis dell'art. 71 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sui diritti d'autore - è destinata a favorire la creatività dei giovani autori, viene destinata, dalla presente disposizione, al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore. Questo per far fronte alle ricadute economiche negative connesse alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19 ed ai provvedimenti adottati per contenerne i contagi. Un Decreto attuativo del MIBACT, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in analisi, stabilirà i requisiti per l'accesso al beneficio.

ULTERIORI MISURE

1. Requisizioni in uso o in proprietà (art. 6)

La disposizione prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre con decreto la **requisizione in uso o in proprietà**, da ogni soggetto pubblico o privato:

- di presidi sanitari e medico-chirurgici;
- di beni mobili di qualsiasi genere;

che occorrano per affrontare l'emergenza, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti contagiati.

I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.

In ogni caso la requisizione in uso non può durare oltre **sei mesi**, altrimenti si trasforma in requisizione in proprietà.
L'amministrazione è tenuta a corrispondere al proprietario dei beni una **somma di denaro a titolo di indennità di requisizione**, o a mettergliela comunque a disposizione fino al momento in cui questo decida di accettarla.
La somma deve essere fissata sulla base dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019, senza considerare eventuali aumenti successivi:

- in caso di requisizione **in proprietà**, l'indennità è pari al 100 per cento del valore;
- in caso di requisizione **in uso**, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

La disposizione prevede inoltre che il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, possa disporre con decreto la **requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili idonei**, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, quando tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
In tali casi, l'indennità di requisizione da corrispondere è calcolata in base al valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di tale valore.
Sia per i beni mobili che per i beni immobili, è stabilito che **la requisizione in uso può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza**.
L'articolo stabilisce, infine, che **l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione non può essere sospesa** nemmeno in caso di contestazione in sede giurisdizionale, secondo le disposizioni dettate dal Codice dell'ordinamento militare per i casi di guerra o di grave crisi internazionale.

2. Semplificazioni in materia di organi collegiali (art. 73)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza – deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 per un arco temporale di 6 mesi - i consigli comunali delle province, città metropolitane, giunte comunali e degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, potranno riunirsi in video conferenza, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento, al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.
Sempre fino alla cessazione dello stato di emergenza, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, potranno riunirsi secondo tale modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente (art. 70, comma 4).

3. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese (art. 75)

Per favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, la norma dispone la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, da parte delle amministrazioni e delle autorità indipendenti.
Esse potranno, quindi, operare fino al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa», come definite dalla normativa vigente.

4. Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale (art. 108)

La norma, volta ad assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, prevede che, fino al 31 maggio 2020, gli operatori postali procedano alla consegna degli invii raccomandati, assicurati e alla distribuzione dei pacchi e per le notificazioni a mezzo posta mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
Fino al 31 maggio 2020 il pagamento in misura ridotta del 30% delle violazioni del codice della strada (art. 202 DL 285/92) è eccezionalmente permesso se effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

5. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante privacy (art. 114)

In considerazione della possibile limitazione dell'attività delle Camere, che devono intervenire nelle procedure di rinnovo dei loro organi, viene disposta la proroga, fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale da COVID-19, della permanenza in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Collegio del Garante privacy, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti.

6. Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto al COVID-19 (art. 122)

Con DPCM è nominato il Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto al COVID-19 che:

- attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e producendo ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa e programmando ogni e organizzando ogni attività connessa;
- individua e indirizza il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie;

- individua i fabbisogni e procede all'acquisizione ed alla distribuzione di farmaci, apparecchiature e dispositivi medici di protezione individuale (DPI);
- può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house,* nonché delle centrali di acquisto;
- provvede al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali ed alla requisizione di beni mobili , mobili registrati ed immobili avvalendosi dei prefetti;
- pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza anche prevedendo la costruzione di nuovi stabilimenti, riconvertendo quelli esistenti alla produzione di detti beni, organizzando la raccolta di fondi e definendo le modalità di acquisizione ed utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego.

Nello svolgimento di questi compiti, collabora con le Regioni e le supporta e, anche su loro richiesta, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni sopra descritte, in deroga ad ogni disposizione vigente, ma in ogni caso adeguatamente in proporzione alle finalità perseguite, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.
Le regioni sulle quali il provvedimento incide possono chiederne il riesame.
Al Commissario compete l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, da parte delle autorità nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure e la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.
Egli opera fino alla scadenza dello stato di emergenza e del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento.
E' scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria con comprovata esperienza nella realizzazione di opere pubbliche.
Esercita i poteri a lui attribuiti in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile avvalendosi delle strutture operative di questa e del Comitato tecnico scientifico ivi costituito. Può inoltre avvalersi di esperti qualificati in materie sanitarie e giuridiche.
Sulla sua attività riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato.
Sui contratti relativi all'acquisto di beni relativi alle funzioni attribuite nonché per ogni altro atto negoziale per far fronte all'emergenza, non si applica il controllo interno di regolarità né quello della Corte dei conti e la responsabilità contabile e amministrativa su tali atti è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o vi ha dato esecuzione ed i medesimi sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori non appena posti in essere.
E' autorizzato all'apertura di un conto corrente per la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato delle forniture anche senza garanzia.